



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.7.2005  
COM(2005) 332 definitivo

2005/0134 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione in merito a una deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nel quadro del processo di Barcellona la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di estensione ai paesi mediterranei del cumulo paneuropeo dell'origine, il che contribuirà alla creazione di una zona euromediterranea di libero scambio entro il 2010.

Il cumulo paneuromediterraneo dell'origine consentirà, tra l'altro, che agli indumenti fabbricati in Marocco venga attribuita l'origine preferenziale per l'esportazione nella Comunità qualora essi siano prodotti con tessuti originari di altri paesi "paneuromediterranei", come ad esempio la Turchia.

Condizione di base per l'applicazione del cumulo paneuromediterraneo dell'origine è che tra i paesi dell'area siano in vigore accordi di libero scambio con norme di origine identiche. Il 7 aprile 2004 il Marocco e la Turchia hanno firmato un accordo di libero scambio contenente una dichiarazione in base alla quale le due parti sostituiranno, mediante uno scambio di lettere, il protocollo sull'origine attualmente in vigore con il protocollo paneuromediterraneo sull'origine. Per l'applicazione del cumulo paneuromediterraneo è inoltre necessario modificare le norme di origine dell'accordo euromediterraneo CE-Marocco. Una proposta in tal senso è attualmente in discussione al Consiglio.

- **Contesto generale**

La norma di origine applicabile agli indumenti per i quali viene chiesta la deroga prevede che la totalità dei tessuti utilizzati siano fabbricati a partire da filati già originari: in altre parole, essa non consente l'impiego di tessuti non originari nella fabbricazione degli indumenti in questione.

Sulla base della dichiarazione comune relativa all'articolo 39 del protocollo n. 4 dell'accordo CE-Marocco, il 19 aprile 2005 il Marocco ha chiesto una deroga al fine di consentire la fabbricazione in Marocco di indumenti originari destinati all'esportazione nell'UE a partire da tessuti originari della Turchia. L'obiettivo di tale deroga è anticipare gli effetti del cumulo paneuromediterraneo dell'origine tra il Marocco, la Turchia e l'UE.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Il settore oggetto della proposta non è disciplinato da disposizioni particolari.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta di decisione risulta coerente con la serie di obiettivi definiti nel quadro della politica di prossimità.

### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non è stata necessaria alcuna consultazione in quanto la proposta di decisione fa

seguito a una richiesta delle parti interessate, ossia delle autorità del Marocco.

- **Ricorso a pareri di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Opzione 1: concessione della deroga. Questa opzione contribuirà allo sviluppo di un settore essenziale dell'economia marocchina, quello tessile, pur senza mettere a repentaglio l'industria tessile della Comunità.

Opzione 2: rigetto della richiesta di deroga. Questa opzione non contribuirà allo sviluppo dell'economia marocchina, in particolare dell'industria tessile del paese, un settore che attualmente si trova a dover far fronte a delle difficoltà a causa dell'abolizione dei contingenti dal gennaio del 2005.

### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta prevede che la deroga sia concessa:

- per quanto riguarda gli indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
- per un quantitativo di 10 890 tonnellate di indumenti (cfr. la tabella dettagliata dell'allegato I);
- fino all'entrata in vigore del protocollo paneuromediterraneo in materia di norme di origine tra le parti interessate, cioè il Marocco, la Turchia e l'UE, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno;
- a condizione che il Marocco effettui controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti in questione e presenti gli elenchi dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione;
- a condizione, infine, che sia in vigore l'accordo di libero scambio concluso tra il Marocco e la Turchia.

- **Base giuridica**

Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito:

Nella fattispecie non è possibile nessun'altra opzione e, pertanto, la misura proposta è la più semplice possibile.

Essa non comporta alcun onere amministrativo e finanziario aggiuntivo.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: altro.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito:

La deroga comporta una modifica del protocollo in materia di norme di origine. L'articolo 39 del protocollo stabilisce che la decisione di apportare modifiche spetta al Consiglio di associazione CE-Marocco.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione in merito a una deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 78 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato il 26 febbraio 1996<sup>1</sup>, è istituito un Consiglio di associazione;
- (2) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4 dell'accordo CE-Marocco, il Consiglio di associazione può decidere di derogare alle disposizioni del protocollo;
- (3) In conformità della dichiarazione comune relativa all'articolo 39 contenuta nell'allegato VIII del protocollo n. 4, la Comunità ha esaminato la domanda del Marocco intesa alla concessione di una deroga alle norme di origine;
- (4) A seguito di tale esame, il Consiglio, a nome della Comunità, ritiene che siano riunite tutte le condizioni per la concessione della deroga alle norme di origine di cui al protocollo n. 4,

DECIDE:

---

<sup>1</sup> GU L 70 del 18.3.2000

*Articolo unico*

La posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione istituito in forza dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito alla deroga alle norme di origine di cui al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è definita nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione CE-Marocco.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

Proposta di

**DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-MAROCCO  
del**

**che deroga al protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco<sup>2</sup>, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (denominato di seguito: “accordo CE-Marocco”), in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) la dichiarazione comune relativa all'articolo 39 attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo CE-Marocco;
- (2) il 19 aprile 2005 il Marocco ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per quanto riguarda alcuni tipi di indumenti. Il 7 giugno 2005 le autorità marocchine hanno completato la domanda allegando l'elenco dei prodotti in questione e dei corrispondenti quantitativi, per un totale di 10 890 tonnellate di indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
- (3) in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, firmato il 7 aprile 2004, nonché della modifica del protocollo CE-Marocco in materia di norme di origine, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Marocco di indumenti originari destinati all'esportazione nella Comunità a partire da tessuti originari della Turchia;
- (4) la deroga si applica anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati dalla Comunità verso il Marocco;
- (5) la deroga anticiperà gli effetti risultanti da un grado maggiore di cumulo rispetto a quello previsto dal protocollo sull'origine attualmente in vigore e contribuirà, pertanto, allo sviluppo dell'economia del Marocco, in particolare del settore tessile del paese;

---

<sup>2</sup> GU L 70 del 18.3.2000

- (6) di conseguenza, la concessione della deroga deve essere subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra il Marocco e la Turchia, ivi compreso il protocollo in materia di norme di origine;
- (7) la deroga deve essere concessa fino all'entrata in vigore del nuovo protocollo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, cioè il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'allegato II del protocollo n. 4 dell'accordo CE-Marocco, gli indumenti elencati nell'allegato della presente decisione e confezionati in Marocco utilizzando tessuti originari della Turchia sono considerati originari del Marocco.

#### *Articolo 2*

L'applicazione della deroga di cui all'articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e il Marocco siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al protocollo dell'accordo CE-Marocco, al fine di determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.

#### *Articolo 3*

Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 4 dell'accordo CE-Marocco, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea sono abilitate a rilasciare certificati di circolazione EUR.1 per tessuti originari della Turchia destinati all'esportazione verso il Marocco.

#### *Articolo 4*

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 del Consiglio<sup>3</sup> si applicano *mutatis mutandis* alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato.

#### *Articolo 5*

Le autorità doganali del Marocco adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati da dette autorità in conformità della presente decisione recano un riferimento a quest'ultima. Ogni tre mesi le autorità competenti del Marocco trasmettono alla Commissione

---

<sup>3</sup> GU L 25 dell'11.10.1993, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).



un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati.

#### *Articolo 6*

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l'accordo CE-Marocco (ossia in tutte le lingue comunitarie e in lingua araba), la seguente dicitura:

“Deroga – Decisione n. 1/2005”

#### *Articolo 7*

Il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione.

#### *Articolo 8*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore del nuovo protocollo relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa tra il Marocco, la Turchia e la Comunità, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio di associazione  
Il Presidente*

**ALLEGATO I**

**ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

**(prodotti che beneficiano della deroga)**

Voce SA	Designazione delle merci	Quantitativi (tonnellate)
6203 42 e 6204 62	<p>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone</p> <p>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone</p>	6 400
6204 63 e 6204 69	<p>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche</p> <p>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di altre materie tessili</p>	
6207 6211 6212	<p>Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo</p> <p>Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti</p> <p>Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia</p>	860
6203 41 6203 43	<p>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini</p> <p>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche</p>	700

6203 49	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	
6205 e	Camicie e camicette per uomo o ragazzo	800
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	
Da 6204 51 a 6204 59	Gonne e gonne-pantaloni per donna o ragazza	800
6109 90	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili	450
Da 6204 31 a 6204 39	Giacche per donna o ragazza	430
6111 30	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés), di fibre sintetiche	350
6204 42	Abiti interi per donna o ragazza, di cotone	100
	TOTALE	10 890